



COMUNE DI BUTI
Provincia di Pisa

**Regolamento per la disciplina
ed utilizzo degli impianti di videosorveglianza
del Comune di Buti**

Approvato con delibera C.C. n. 13 del 29/04/2020

SOMMARIO DEL REGOLAMENTO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Ambito di applicazione materiale
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Finalità
- Art. 5 - Principi applicabili al trattamento dei dati personali
- Art. 6 - Liceità del trattamento

CAPO II- SOGGETTI

- Art. 7 – Responsabile e incaricati del trattamento
- Art. 8 - Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- Art. 9 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 10 - Conservazione dei dati personali
- Art. 11 - Obblighi connessi al trattamento dei dati personali
- Art. 12 - Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato
- Art. 13 – Informativa all'utenza
- Art. 14 - Utilizzo di particolari sistemi mobili
- Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati personali
- Art. 16 - Diritti dell'interessato

CAPO IV- MISURE DI SICUREZZA

- Art. 17 - Sicurezza dei dati personali
- Art. 18 - Accesso agli impianti e credenziali

CAPO V- SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA

- Art. 19 - sistema integrato di videosorveglianza tra pubblico e privato

CAPO VI- TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

- Art. 20 - Tutela

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 21 – Aggiornamento elenco impianti
- Art. 22 - Obblighi di preventivo esame
- Art. 23 - Norma di rinvio

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Buti, determinandone le condizioni necessarie per la tenuta in esercizio, in osservanza delle disposizioni contenute nei codici di deontologia promulgati dal Garante della privacy (in particolare del "decalogo" del 8 aprile 2010) ed ai fini della protezione dei dati personali delle persone fisiche con, riguardo al loro trattamento, ne protegge i diritti e le libertà fondamentali, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali in base al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)".

2. L'installazione e l'attivazione del sistema di videosorveglianza non deve essere sottoposto all'esame preventivo del Garante, ma è sufficiente che il trattamento dei dati personali effettuato tramite tale tipo di impianto per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali avvenga previa informativa alle persone che stanno per accedere nell'area videosorvegliata, utilizzando a tale fine il modello semplificato predisposto in fac-simile dall'Autorità e siano adottate idonee misure di sicurezza.

3. In particolare il presente regolamento:

a. individua gli impianti di videosorveglianza fissi, mobili e di lettura targhe di proprietà del Comune di Buti o da esso gestiti;

b. definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza;

c. disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.

4. Anche ai fini dell'opportuna informazione agli interessati, gli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Buti sono individuati nell'allegato A) del presente regolamento, che ne forma parte integrante.

5. Tali impianti:

a. riprendono e registrano immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese;

b. consentono unicamente riprese video;

c. sono installati in corrispondenza dei luoghi indicati nell'allegato A) del presente regolamento;

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo e dall'art. 3, comma 1, lettera c), del presente regolamento, sono attivabili impianti di foto sorveglianza e videosorveglianza mobili, posizionabili in aree del territorio comunale individuate dall'Ufficio di Polizia Locale di Buti oppure montate su veicoli di servizio o dell'amministrazione comunale di Buti e utilizzabili per le finalità indicate nell'art. 4, comma 2 del presente regolamento;

7. Il sistema di videosorveglianza del Comune di Buti è integrato con le apparecchiature di rilevazione della targa dei veicoli in transito, apposte lungo i varchi di accesso perimetrali alla rete viaria comunale (o altrimenti individuati), ai fini della sicurezza urbana ed individuati nell'allegato A) del presente regolamento. La disciplina relativa al trattamento dati di cui al presente regolamento si applica a tali apparecchi, in quanto e nei limiti in cui consentono la ripresa delle immagini e la registrazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe veicolari.

8. L'utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della strada, in considerazione della peculiarità dei fini istituzionali perseguiti, non è assoggettato alla disciplina di cui al presente regolamento, ma alle disposizioni dettate dal Garante della privacy nel decalogo dell'8 aprile 2010 al paragrafo 5.3 nonché dalla specifica normativa di settore.

Art. 2 - Ambito di applicazione materiale

1. Il presente regolamento si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.

2. Il presente regolamento non si applica ai trattamenti di dati personali:

a. effettuati per attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto del Comune di Buti;

b. effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico;

c. effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, si intende:

a. per “Regolamento UE”, il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

b. per “dato personale”, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

c. per “trattamento”, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

d. per “pseudonimizzazione”: il trattamento dei dati personali in modo tale che non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;

e. per “archivio” o “banca dati”, qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;

f. per “titolare del trattamento”, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Ai sensi del presente Regolamento, l'Ente Comune di Buti, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

g. per “responsabile del trattamento”, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

h. per “destinatario”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;

i. per “terzo”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;

j. per “consenso dell'interessato”: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;

k. per “violazione dei dati personali”: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

l. per “autorità di controllo”: l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento UE. Ai fini del presente regolamento il Garante per la protezione dei dati personali;

2. Ai fini del presente regolamento si intendono altresì:

a. per “impianto di videosorveglianza”, qualunque impianto di ripresa, fissa, mobile o portatile (ad eccezione di quelli destinati alla rilevazione e prova delle violazioni in ambito amministrativo in seno al Nuovo Codice della Strada) composto da una o più telecamere o altro apparato atto, in via principale, alla registrazione

video, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato per le finalità indicate dall'articolo 4 del presente regolamento;

b. per "informativa", il dare conoscenza del trattamento dei dati personali ad uno o più soggetti determinati all'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione o mediante sistemi di comunicazione di massa (sito web, pagine Social ufficiali, segnaletica di avviso, etc.);

c. per "sicurezza urbana" il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni.

Art. 4 - Finalità

1. Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Buti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 sull'ordinamento della polizia municipale, dalla legge regionale n. 12/2006, dallo statuto e dai regolamenti comunali, nonché dalla legge n. 48 del 13 aprile 2017 "disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" e dalle altre disposizioni normative applicabili al Comune di Buti. In particolare, l'uso di impianti di videosorveglianza è strumento per l'attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana, di cui alle fonti normative sopra citate.

2. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è finalizzato a:

a. prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di criminalità urbana commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" di cui all'articolo 4 del decreto legge n. 14/2017 e delle attribuzioni del Sindaco in qualità di autorità locale di cui all'art. 50 e di ufficiale di governo di cui all'art. 54 comma 4 e 4-bis del D.Lvo 267/2000;

b. prevenire e reprimere ogni tipo di illecito, di natura penale o amministrativa, in particolare legato a fenomeni di degrado e abbandono di rifiuti, e svolgere i controlli volti ad accertare e sanzionare le violazioni delle norme contenute nei Regolamenti comunali e nelle ordinanze sindacali;

c. vigilare sull'integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato, tutelare l'ordine, il decoro e la quiete pubblica;

d. controllare aree specifiche del territorio comunale;

e. monitorare i flussi di traffico;

f. aumentare e supportare la sicurezza degli operatori di polizia impiegati sul territorio.

3. Il sistema di videosorveglianza in uso presso il Comune di Buti è di tipo "integrato", consentendo l'utilizzo condiviso con le altre forze di polizia che facciano espressa richiesta, così da rendere il sistema strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione di polizia su tutto il territorio;

4. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

5. Gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della strada, ma esclusivamente per l'eventuale invio da parte di personale con qualifica di organo di polizia stradale del Comando di Polizia Locale per le contestazioni ai sensi del Codice della strada. Possono essere utilizzati per la ricostruzione di dinamiche di eventi complessi, altrimenti difficilmente deducibili (sinistri stradali, incidenti generici, etc).

Art. 5 - Principi applicabili al trattamento dei dati personali

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza gestiti dal Comune di Buti e collegati alla centrale di controllo ubicata presso la sede del Comando di Polizia Locale, oltre che nelle sedi delle altre forze di polizia che ne abbiano fatta espressa richiesta (attivandole a proprie spese), si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Garantisce al contempo il rispetto dei diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

2. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area oggetto di sorveglianza.

3. Il trattamento dei dati personali si svolge nel pieno rispetto dei principi di liceità, finalità, necessità e proporzionalità, dal Regolamento UE e dal presente regolamento.

4. In attuazione dei principi di liceità e finalità, il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è effettuato dal Comune di Buti esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

5. In attuazione del principio di necessità, gli impianti di videosorveglianza ed i programmi informatici di gestione sono configurati in modo da ridurre al minimo l'uso di dati personali ed identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere raggiunte mediante dati anonimi o con modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

6. In attuazione del principio di proporzionalità e dei criteri di pertinenza e non eccedenza, gli impianti di videosorveglianza sono configurati in modo da raccogliere esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti.

7. I dati personali sono:

a. trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);

b. raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;

c. adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);

d. esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);

e. conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;

f. trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

8. Il titolare del trattamento è competente per il rispetto di quanto sopra e in grado di provarlo («responsabilizzazione»).

Articolo 6 - Liceità del trattamento

1. Ai fini del presente regolamento il trattamento è lecito solo se, e nella misura in cui, ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a. l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;

b. il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;

c. il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;

d. il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

CAPO II - SOGGETTI

Art. 7 – Responsabile e incaricati del trattamento

1. Titolare dei dati è il Comune di Buti; responsabile della gestione e del trattamento dei dati rilevati è il Comandante della Polizia Locale, il quale può delegare in forma scritta le proprie funzioni. Egli vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi indicati nel presente Regolamento e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia.

2. Il Comandante individua e nomina, nell'ambito degli appartenenti al Comando di Polizia Locale, gli incaricati della gestione dell'impianto nel numero ritenuto sufficiente a garantire la corretta gestione del servizio di videosorveglianza.
3. Con atto di nomina, ai singoli incaricati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 8 - Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo

1. In caso di violazione dei dati personali ottenuti mediante videosorveglianza, il titolare del trattamento notifica la violazione all'autorità di controllo (Garante della Privacy) senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica all'autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei motivi del ritardo.
2. Il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza della violazione.
3. La notifica di cui al comma 1 deve almeno:
 - a. descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
 - b. comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
 - c. descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
 - d. descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.
4. Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.
5. Il titolare del trattamento documenta qualsiasi violazione dei dati personali, comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. Tale documentazione consente all'autorità di controllo di verificare il rispetto del presente articolo.

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 9 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono:
 - a. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b. raccolti e registrati per le finalità di cui all'articolo 4 del presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c. esatti e, se necessario, aggiornati;
 - d. trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti;
 - e. conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati;
2. Gli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento consentono riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, in bianco e nero in caso contrario. Non sono effettuate riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali al soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 4 del presente regolamento.
3. I segnali video delle unità di ripresa sono inviati presso la sede del Comando di Polizia Locale dove sono registrati su appositi server, e delle altre forze di polizia che ne abbiano fatto espressa richiesta; in queste sedi le immagini sono visualizzate su monitor e hardware client appositamente configurato a spese del richiedente. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, ai fini del soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

Art. 10 - Conservazione dei dati personali

1. I dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conservati per un periodo di tempo non superiore al tempo strettamente necessario avuto riguardo delle finalità di cui all'articolo 4 del presente regolamento. Decorso tale periodo, i dati registrati sono cancellati con modalità automatica.

2. La conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello indicato dal comma 1 del presente articolo è ammessa esclusivamente su specifica richiesta della Autorità Giudiziaria o per motivi di Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

3. Fuori delle ipotesi espressamente previste dal presente regolamento e dal Regolamento UE, la conservazione dei dati personali è stabilita per un periodo massimo di **giorni sette** dal momento della registrazione.

Art. 11 - Obblighi connessi al trattamento dei dati personali

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli incaricati avviene nel rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.

2. L'utilizzo degli impianti è consentito esclusivamente per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private, se non ad uso pubblico e comunque previa sottoscrizione di convenzione tra le parti.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati, i dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento possono essere riesaminati, nel limite di tempo di sette giorni previsto per la conservazione, esclusivamente in caso di effettiva necessità e per il soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative, oltre che l'avvio di eventuali procedimenti penali.

Art. 12 - Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato

1. Qualora i dati non siano stati ottenuti presso l'interessato, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni:

- a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
- b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
- c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
- d) le categorie di dati personali in questione;
- e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;

2. Oltre alle informazioni di cui al comma 1, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente nei confronti dell'interessato:

- a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- b) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- c) la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l'eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico;

3. Il titolare del trattamento fornisce le informazioni di cui ai commi 1 e 2:

- a) entro un termine ragionevole dall'ottenimento dei dati personali, ma al più tardi entro un mese, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali sono trattati;
- b) nel caso in cui i dati personali siano destinati alla comunicazione con l'interessato, al più tardi al momento della prima comunicazione all'interessato; oppure nel caso sia prevista la comunicazione ad altro destinatario, non oltre la prima comunicazione dei dati personali.

4. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati ottenuti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni informazione pertinente di cui al comma 2.

5. I commi da 1 a 4 non si applicano se e nella misura in cui:

- a) l'interessato dispone già delle informazioni;
- b) comunicare tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato; in particolare per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all'articolo 89, comma 1 del Regolamento UE, o nella

misura in cui l'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità di tale trattamento. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, anche rendendo pubbliche le informazioni;

c) oppure, qualora i dati personali debbano rimanere riservati conformemente a un obbligo di segreto professionale disciplinato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, compreso un obbligo di segretezza previsto per legge.

Art. 13 – Informativa all'utenza

1. Nonostante il provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010 disponga diversamente, al trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento, si applicano comunque le disposizioni riguardanti l'obbligo di fornire una preventiva informativa agli interessati, il tutto ai fini di una corretta informazione in base ai principi di liceità, trasparenza e prevenzione dell'azione amministrativa e di sicurezza sociale in ambito urbano.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, il Comune di Buti, quindi, rende noto agli interessati il funzionamento degli impianti di videosorveglianza tramite le seguenti forme semplificate di informativa:

a. cartelli di cui all'informazione minima prevista dal relativo provvedimento del Garante, del Regolamento UE e del presente regolamento, installati presso ogni postazione e relativo perimetro di osservazione dei dispositivi di videosorveglianza installati e di proprietà del Comune di Buti, provvedendo a modificarne i contenuti laddove necessario in base all'evoluzione del panorama legislativo in materia di tutela dei dati sensibili;

b. pubblicazione del presente Regolamento sul sito istituzionale del Comune di Buti e del relativo allegato A).

3. L'informativa di cui sopra non è dovuta nel caso di utilizzo di telecamere a scopo investigativo a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati.

4. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, il Comune di Buti rende noto agli interessati il funzionamento degli impianti di videosorveglianza installati all'interno di edifici comunali tramite posizionamento di cartelli contenenti l'informativa di cui al provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010 ed al Regolamento UE, provvedendo a modificarne i contenuti laddove necessario in base all'evoluzione del panorama legislativo in materia di tutela dei dati sensibili.

Art. 14 - Utilizzo di particolari sistemi mobili

1. Per specifiche finalità, gli operatori del Comando di Polizia Locale, sono dotati di sistemi di microtelecamere (c.d. Bodycam) per l'eventuale ripresa di situazioni di criticità per la sicurezza. Tali sistemi devono essere finalizzati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione dei reati o di altre situazioni ritenute meritevoli di registrazione audio-video ai fini della successiva documentazione e tutela dell'operato della Polizia Locale. Il trattamento dei dati personali effettuato tramite questo sistema di ripresa visiva rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

2. Le videocamere sono dotate di schede di memoria; il sistema di registrazione dovrà essere attivato solo in caso di effettiva necessità, ossia nel caso di insorgenza delle situazioni descritte al comma 1, oltre che in caso di trattamenti sanitari obbligatori, accertamenti sanitari obbligatori, interventi in cui si presti soccorso a soggetti in difficoltà ed ogni qualvolta il comportamento dell'utenza renda necessaria una preventiva tutela degli operatori. Al termine del servizio gli operatori interessati, previa compilazione di un foglio di consegna, affideranno tutta la documentazione video realizzata al Comandante o all'Ufficiale di turno. In caso di azioni condotte da personale singolo, e comunque, nei casi previsti dal presente articolo, l'operatore di Polizia è autorizzato all'attivazione del dispositivo di ripresa per il tempo strettamente necessario al fine da tutelare/perseguire, laddove possibile, dandone verbale informazione all'utente.

4. Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa devono rispettare i principi del presente regolamento e del Regolamento UE, ed in particolare i dati personali oggetto di trattamento debbono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di

tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati.

Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati personali

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono distrutti.

Art. 16 - Diritti dell'interessato

1. L'interessato a norma del Regolamento UE e delle disposizioni in materia da parte del Garante della Privacy e del presente regolamento, in relazione al trattamento dei dati personali dello stesso, che dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

a. di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b. di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

c. di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni, la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; non possono essere reiterate istanze da parte dello stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi.

2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c) può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, o posta elettronica certificata.

6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

CAPO IV- MISURE DI SICUREZZA

Art. 17 - Sicurezza dei dati personali

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono protetti da misure di sicurezza tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato e un trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

Art. 18 - Accesso agli impianti e credenziali

1. L'accesso agli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento avviene esclusivamente da postazioni dedicate situate all'interno della sede del Comando di Polizia Locale e delle altre forze di Polizia, qualora ne abbiano fatto richiesta. L'accesso ai dati può essere effettuato esclusivamente da operatori muniti di credenziali di accesso valide e strettamente personali, rilasciate dal responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza.

2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 del presente articolo, l'accesso agli impianti di videosorveglianza è consentito esclusivamente al titolare, ai responsabili ed agli incaricati, individuati ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento ed al personale delle altre forze di Polizia, qualora ne abbiano fatto richiesta. Un file di log, generato automaticamente dal sistema informatico, consente di registrare gli accessi logici effettuati dai singoli operatori, le operazioni dagli stessi compiute sulle immagini registrate ed i relativi riferimenti temporali. Tale file non è soggetto a cancellazione.

CAPO V - SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 19 - sistema integrato di videosorveglianza tra pubblico e privato

1. Al fine di promuovere la sicurezza integrata sul territorio, recependo i contenuti della Legge 18.04.2017, n. 48 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” ed in particolare rispetto le previsioni in essa stabilita, possono essere individuati specifici obiettivi per incrementare il controllo del territorio attraverso il concorso, sotto il profilo di sostegno strumentale, finanziario e logistico, di soggetti pubblici e privati. Tali obiettivi sono individuati nell’ambito dei “patti per l’attuazione della sicurezza urbana” di cui all’art. 5 del predetto decreto, nel rispetto delle linee guida adottate.

2. Al fine di conseguire una maggiore diffusione delle iniziative di sicurezza urbana nel territorio, nonché per ulteriori finalità di interesse pubblico, i patti di cui al precedente comma, ai sensi dell’art 7, c. 1-bis del citato decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14 così come modificato dalla legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48, possono riguardare progetti proposti da enti gestori di edilizia residenziale ovvero da amministratori di condomîni, da imprese, anche individuali, dotate di almeno dieci impianti, da associazioni di categoria ovvero da consorzi o da comitati comunque denominati all'uopo costituiti fra imprese, professionisti o residenti per la messa in opera a carico di privati di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati.

3. Oltre all’ipotesi di cui al comma precedente, potranno essere attivate le seguenti tipologie di sistemi integrati, previa sottoscrizione di un protocollo di gestione:

- a. gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento, utilizzando le medesime infrastrutture tecnologiche;
- b. collegamento telematico di diversi titolari di trattamento ad un “centro” unico gestito da soggetto terzo;
- c. collegamento del sistema di videosorveglianza con la sala operativa degli organi di polizia.

4. L’utilizzo di sistemi integrati di videosorveglianza, ivi compresi quelli che consentono di rendere disponibili le immagini alle Forze di Polizia, non deve essere sottoposto a verifica preliminare da parte del Garante nei casi in cui possano essere applicate, oltre alle generali misure di sicurezza (individuate dal Garante nel punto 3.3.1 del provvedimento dell’8 aprile 2010) le seguenti specifiche ulteriori misure che prevedono:

- a. l’adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all’esercizio dei doveri di verifica periodica dell’operato dei responsabili da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi;
- b. la separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari.

5. In qualunque caso le modalità di trattamento dei dati dovranno essere conformi alle prescrizioni date dal Garante della protezione dei dati personali. Con specifico riferimento all’attività del controllo sul territorio da parte dei Comuni, anche relativamente a quanto disposto in materia di videosorveglianza comunale per finalità di sicurezza urbana, non deve essere sottoposto a verifica preliminare del Garante il trattamento dei dati effettuato tramite sistemi integrati di videosorveglianza qualora:

- a. l’utilizzo condiviso, in forma integrale o parziale, di sistemi di videosorveglianza tramite la medesima infrastruttura tecnologica sia configurato con modalità tali da permettere ad ogni singolo ente e, in taluni casi, anche alle diverse strutture organizzative dell’ente, l’accesso alle immagini solo nei termini strettamente funzionali allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, evitando di tracciare gli spostamenti degli interessati e di ricostruirne il percorso effettuato in aree che esulano dalla competenza territoriale dell’ente;
- b. un “centro” unico gestisca l’attività di videosorveglianza per conto di diversi soggetti pubblici; in tale caso i dati personali raccolti dovranno essere trattati in forma differenziata e rigorosamente distinta, in relazione alle competenze istituzionali della singola pubblica amministrazione.

CAPO VI- TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 20- Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal Regolamento UE ed ai successivi provvedimenti in materia emanati sia in ambito comunitario che nazionale.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 7.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 – Aggiornamento elenco impianti

1. L'aggiornamento dell'elenco degli impianti di cui all'allegato A) è demandato al responsabile del trattamento dei dati, sulla base di provvedimenti di Giunta comunale che ne avallano la scelta.

Art. 22 - Obblighi di preventivo esame

1. L'installazione e l'attivazione del sistema di videosorveglianza ed il presente regolamento non devono essere sottoposti all'esame preventivo del Garante, essendo sufficiente che il trattamento dei dati personali effettuato tramite tale sistema sia finalizzato per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali ed avvenga previa informativa alle persone che stanno per accedere nell'area videosorvegliata, utilizzando a tale fine il modello semplificato predisposto in fac-simile dall'Autorità, e siano adottate idonee misure di sicurezza, così come anche eventualmente e successivamente integrate e modificate.

Art. 23 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia al Regolamento UE, al provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010, nonché alle altre disposizioni normative vigenti in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore all'atto dell'esecutività della delibera di approvazione dello stesso.

ALLEGATO A) AL “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA ED UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI BUTI

LUOGHI DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA IN POSTAZIONE FISSA – art. 1 comma 5 lett. C)

- 1) Cascine di Buti: VIA SARZANESE VALDERA intersezione via Della Tura – lato Lucca
- 2) Cascine di Buti: VIA SARZANESE VALDERA intersezione via Della Tura – Lato Cascine centro
- 3) Cascine di Buti: VIA SARZANESE VALDERA intersezione via SP 3 Bientinese
- 4) Cascine di Buti: VIA SARZANESE VALDERA intersezione via Europa
- 5) Castel di Nocco: VIA CASTEL DI NOCCO intersezione via S. Agata
- 6) Buti: VIA RIO MAGNO in prossimità della caserma dei Carabinieri
- 7) Buti: PIAZZA GARIBALDI
- 8) Buti: PIAZZA DIVISIONE ACQUI
- 9) Buti: VIA PANICALE intersezione via Panicale Basso

LUOGHI DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DI LETTURA TARGHE IN POSTAZIONE FISSA – art. 1 comma 7

- 1) Cascine di Buti: VIA SARZANESE VALDERA intersezione via Della Tura – lato Lucca
- 2) Cascine di Buti: VIA SARZANESE VALDERA intersezione via Della Tura – Lato Cascine centro
- 3) Cascine di Buti: VIA SARZANESE VALDERA intersezione via SP 3 Bientinese
- 4) Cascine di Buti: VIA SARZANESE VALDERA intersezione via Europa
- 5) Cascine di Buti: VIALE ITALIA in prossimità del ponte intersezione SP3 Bientinese
- 6) Castel di Nocco: VIA CASTEL DI NOCCO intersezione via S. Agata
- 7) Buti: VIA PANICALE intersezione via Panicale Basso

LUOGHI DI INSTALLAZIONE DELLA SEGNALETICA DI INFORMAZIONE – art. 1 comma 4

- 1) Cascine di Buti: VIA SARZANESE VALDERA intersezione via Della Tura – lato Lucca
- 2) Cascine di Buti: VIA SARZANESE VALDERA intersezione via SP 3 Bientinese
- 3) Cascine di Buti: VIALE ITALIA in prossimità del ponte intersezione SP3 Bientinese
- 4) Castel di Nocco: PIAZZA SAN MICHELE
- 5) Buti: PIAZZA GARIBALDI
- 6) Buti: PIAZZA DIVISIONE ACQUI
- 7) Buti: VIA PANICALE intersezione via Panicale Basso